

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI NON LAUREATI  
DELLA PROFESSIONE DI FARMACIA**

Il giorno 12 Febbraio 1964

tra

L'Associazione Titolari di Farmacia delle Province di Modena  
rappresentata dal Presidente Dott. G. ALBERTO JONI con l'integrazione  
dei Signori Dotti, TOSI, Dotti, MANZETTI,

e

il Sindacato Provinciale dei dipendenti non laureati di Farmacia  
rappresentato dalla Signa GIOVANNA CAVAZZUTI, assistita  
dai Sign. VAGLIANI ALDO, PO' UMBERTO, REVERBERTI ERVANIO e SOLA  
WALTER.

si è stipulato

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere  
per i dipendenti non laureati di Farmacia.

**ART. 1 - CLASIFICAZIONE DEL PERSONALE**

a) - Personale con mansioni impiegatizie:

- 1<sup>a</sup> Categoria : Comesso con mansioni di fiducia
- 2<sup>a</sup> Categoria : Comesso di età superiore ai 21 anni
- 3<sup>a</sup> Categoria : Comesso dai 18 ai 21 anni
- 4<sup>a</sup> Categoria : Apprendista comesso dai 16 ai 18 anni

b) - Personale con mansioni non impiegatizie:

- 5<sup>a</sup> Categoria : Adetto ai lavori di fatica o di pulizia

**ART. 2 - ASSUNZIONE**

Per l'assunzione si fa riferimento alle norme di legge  
vigenti sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro.

**ART. 3 - PERIODI DI PROVA**

Il periodo di prova non potrà superare il limite dei  
2 mesi per il personale con mansioni impiegatizie e gli 8 giorni  
per il personale di 5<sup>a</sup> Categoria.

**ART. 4 - ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e  
chiusura delle Farmacie, stabilito dalle autorità preposte, sino  
a limite di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

### ART. 5 - LAVORO STRAORDINARIO

La prestazione di lavoro eccedente le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali verrà retribuita con la maggiorazione del 15%, sulla quota oraria di retribuzione globale e dovrà essere contenuta nei limiti previsti dalla legge. Il lavoro straordinario festivo dovrà essere maggiorato del 25%.

### ART. 6 - LAVORO FESTIVO

La prestazione di lavoro effettuata nei giorni festivi dichiarati tali dalla legge e nelle domeniche, escluse quelle di turno, a qualsiasi titolo richieste dovrà essere retribuita con lavoro straordinario festivo.

### ART. 7 - RIPOSO SETTIMANALE

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive, da fruire normalmente in coincidenza delle domeniche. Qualora nella giornata di domenica la Farmacia debba rimanere aperta il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio salvo a godere del riposo compensativo di 24 ore consecutive in un altro giorno della settimana.

### ART. 8 - PERIODI

Ai lavoratori spetta nel corso dell'anno un periodo di riposo retribuito nella seguente misurazione:

<u>1°, 2° e 3° Categorie:</u>	12 gg. Lavorativi per i primi 2 anni di servizio			
	16 gg. dal 3° al 6° anno compiuto di servizio	"	"	"
	20 gg. dal 7° al 10° "	"	"	"
	23 gg. dall'11° al 20° "	"	"	"
	30 gg. dopo il 20° "	"	"	"

4° CATEGORIA: Si fa riferimento alla norma di legge.

5° CATEGORIA: + 15 gg. per ogni anno di servizio.

### ART. 9 - PROAVVISO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, una volta terminato il periodo di prova, è reciproco l'obbligo del preavviso, salvo che si tratti di licenziamento per cause disciplinari.

La durata del preavviso è la seguente:

**1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Categorie:** 30 gg. fino al 5<sup>o</sup> anno di servizio  
30 gg. dopo il 5<sup>o</sup> anno di servizio

#### 4<sup>ta</sup> Categoría

### 3<sup>rd</sup> Categories

ART. 10 - INDÚSTRIAS DE LICENCIAMENTO

- a) - In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro i lavoratori hanno diritto, trascorsa il primo anno di servizio ad una indennità di licenziamento nelle seguenti misure:

Personale con mansioni Ispettoriali

Una mensilità per ogni anno di lavoro; sulla base della retribuzione globale in atto al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Personale con mansioni non incaricate

18 giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio

Le indennità di cui sopra si intendono frazionabili a mese. Per retribuzione globale si intende la retribuzione contrattuale comprensiva di tutti gli elementi aventi carattere continuativo.

- b) - Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore l'indennità di anzianità, di cui ai punti precedenti sarà corrisposta nelle seguenti misure:

  - 50% fino a 5 anni di servizio compiuti;
  - 100% dopo il 30 anno di servizio compiuto;

AUT. 21 = AUTENTY PERIODICE DE ANSATUAR

Ag lavoratori spettano in aggiunta alla retribuzione contrattuale 3 aumenti biennali nella misura del 5,1 ciascuno a partire dal compimento del 21° anno di età, contemplati sulla paga base.

## ART. 13 - IDENTIFICA MATERIAZIA

Entro il giorno 17 del mese di dicembre di ogni anno spetta ai lavoratori di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Categoria una gratifica regalata nella misura di una mensilità in atto, ai lavoratori di 5<sup>a</sup> Categoria spettano 200 lire di retribuzione in statale.

tifico ad intendere frazionabile per deducersi.

## ART. 13. - HISTORICAL

AI lavoratori di cui al presente contratto spettano le retribuzioni riportate nell'allegato n. 1.

**ANOTHER MILLION IN FAVOR OF EXHIBITION**

Le parti col presento contratto non hanno fatto sortire  
tutte le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti, e  
più favorevoli ai dipendenti, li cui rapporto di lavoro è regola-  
to dal presente contratto.

卷之三十一

Il presente contratto avrà applicazione a partire dal 01/01/1964 e avrà validità fino al 31/12/1966.

Lotto, approvato e cotonocitta.

(seguono le figure)



ALLEGATO N° 1

TABELLA DELLA RETRIBUZIONE DA VALERIA PER I DIPENDENTI NON LAUREATI DA IMPRESA PRIVATA IN VIGORE DAL 1<sup>o</sup> FEBBRAIO 1964 SECONDO IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PROVINCIALE DEL 12/2/64.

<u>CATEGORIA</u>	<u>Paga base mensile</u>	<u>Conting. 1/2/64</u>
<u>Personale con mansioni impiegatizie</u>		
<u>1<sup>a</sup> CATEGORIA</u>		
Concessio con mansioni di fiducia	65.000	12.272
<u>2<sup>a</sup> CATEGORIA</u>		
Concessio superiori al anno	65.000	12.272
<u>3<sup>a</sup> CATEGORIA</u>		
Concessio dai 19 ai 21 anni	56.250	
Concessio dai 18 ai 19 anni	51.750	
<u>4<sup>a</sup> CATEGORIA</u>		
Apprend. dai 17 ai 18 anni	42.750	
Apprend. dai 16 ai 17 anni	38.250	
Apprend. dai 15 ai 16 anni	33.750	
<u>Personale con mansioni non impiegatizie</u>		
<u>5<sup>a</sup> CATEGORIA</u>		
Addetti ai lavori di fatica e pulizia	250,00	
<u>NOTE</u>	Le paghe sopra riportate per la 3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> Categorie sono comprensive della indennità di contingenza nella misura in vigore agli 11/2/64 per il settore Aziende Commerciali e cioè per 29 punti. Gli eventuali successivi aumenti dovranno essere aggiunti alla paghe fissate. Riportiamo di seguito il valore di ogni punto in aumento secondo l'accordo interconfederale sulla scala mobile nel settore Aziende Commerciali.	
1 <sup>a</sup> CATEGORIA valore giornaliero sup. 21 anni	Le 16,27	
2 <sup>a</sup> CATEGORIA valore giornaliero sup. 21 anni	Le 16,27	
3 <sup>a</sup> CATEGORIA valore giornaliero 19 - 21 anni	Le 15,54	
3 <sup>a</sup> CATEGORIA valore giornaliero 18 - 19 anni	Le 14,13	
4 <sup>a</sup> CATEGORIA valore giornaliero 17 - 18 anni	Le 11,94	
4 <sup>a</sup> CATEGORIA valore giornaliero 16 - 17 anni	Le 11,24	meno 12.106
4 <sup>a</sup> CATEGORIA valore giornaliero 15 - 16 anni	Le 8,95	
5 <sup>a</sup> CATEGORIA valore giornaliero Sup. 18 anni	Le 15,24	
<u>Calcolo della retribuzione a giornaliera</u>	a mensile diviso 26	
	settimanale a giornaliera pag 6	
	oraria a giornaliera diviso 8	